

Reati procedibili d'ufficio

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Art. 660.
Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Cfr. Cassazione Penale, sez. III, [sentenza 13 maggio 2008, n. 19206](#), Cassazione Penale, sez. I, [sentenza 17 luglio 2008, n. 29971](#), Cassazione Penale, sez. I, [sentenza 1 marzo 2010, n. 8068](#) e Cassazione Penale, sez. I, [sentenza 30 giugno 2010, n. 24510](#) in Altalex Massimario.

Violenza privata (art. 610 c.p.).

Art. 610.
Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., [sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 16 marzo 2009, n. 11522](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 31 luglio 2009, n. 31758](#) e Tribunale di Lecco, sez. II, [sentenza 10 maggio 2010](#) in Altalex Massimario.

Art. 339.
Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi

contendenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Minaccia (art. 612/2° c.p.).

**Art. 612.
Minaccia**

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 14 ottobre 2008, n. 38711](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 26 gennaio 2009, n. 3492](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 3 marzo 2009, n. 9718](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 6 maggio 2009, n. 19021](#) in Altalex Massimario.

Danneggiamento (art. 635/2° n°1 e n° 3).

**Art. 635.
Danneggiamento.**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati ⁽¹⁾, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo

determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. ⁽²⁾

(1) Parole introdotte dall'art. 3, comma 2, lett. a) della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

Art. 635-bis. ⁽¹⁾

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

(1) Articolo così modificato dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).